

REGOLAMENTO (CEE) N. 1505/88 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 1988
che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, ravizzone e girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/88⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2615/87 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/88⁽¹²⁾;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione della restituzione, di cui al regolamento (CEE) n. 2615/87 alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti, risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione⁽¹³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/

84⁽¹⁴⁾ l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per il colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1988/1989 per il colza ed il ravizzone l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata per questa campagna ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valido per la campagna 1987/1988; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo e le misure connesse per la campagna 1988/1989 saranno conosciuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.
2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.
3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.
4. Tuttavia l'importo della restituzione in caso di fissazione anticipata, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per il colza ed il ravizzone sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° giugno 1988, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1988.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 88 dell'1. 4. 1988, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 10.

⁽¹²⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 20.

⁽¹³⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.